

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APRILE 2015

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	4
3	PROFILO TEORICO DEL CONSIGLIERE	5
3.1	Ruoli interni al Consiglio di Amministrazione.....	5
3.2	Caratteristiche professionali dei consiglieri	5
3.3	Requisiti di onorabilità.....	8
3.4	Requisiti di indipendenza	8
3.5	Cause di incompatibilità	9
4	COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE.....	9
5	COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE	10

1 INTRODUZIONE

L'efficacia degli assetti organizzativi e di governo societario costituisce per le banche condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali, in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria; assicura, inoltre, condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

La composizione degli organi sociali, in particolare, assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto; la suddivisione di compiti e responsabilità all'interno degli organi aziendali deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

Sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. La composizione degli organi non deve risultare pletrica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l'incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell'organo stesso.

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi sociali siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della normativa di riferimento;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, e che operino con autonomia di giudizio.

E' pertanto opportuno che la composizione del Consiglio di Amministrazione, di seguito trattata, sia adeguata sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca.

2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, 1° aggiornamento del 6 maggio 2014 (Titolo IV, Capitolo 1 "Governo Societario"), i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale ai fini del corretto assolvimento delle responsabilità ad essi affidate.

L'obiettivo del presente documento è, pertanto, quello di individuare e definire, nel rispetto integrale dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. fornendo le opportune indicazioni all'Assemblea dei Soci ai fini del rinnovo dell'organo stesso.

Le predette disposizioni prevedono principi e linee applicative sulla composizione dell'organo con funzione di supervisione strategica che devono costituire una guida nella scelta dei componenti di detto organo. Al riguardo, la disciplina in parola prevede che il Consiglio di Amministrazione:

- identifichi preventivamente la propria composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale, individuando e motivando il "profilo teorico" dei candidati (comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini;
- verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

I risultati di tale analisi devono essere portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Gli stessi risultati devono essere trasmessi alla Banca d'Italia.

In considerazione dell'avvio del processo di quotazione delle azioni di Banca Sistema S.p.A. sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del presente documento, prende sin d'ora atto che, in tale prospettiva, dovrà adeguarsi alle prescrizioni normative e regolamentari che disciplinano la *corporate governance* di una società quotata, recependo, altresì, le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina.

3 PROFILO TEORICO DEL CONSIGLIERE

Il Consiglio di Amministrazione ha nel seguito identificato le caratteristiche, in termini di professionalità, onorabilità e indipendenza, che i singoli candidati proposti dall'Assemblea dei Soci per ricoprire la carica di consigliere dovranno possedere, anche in funzione dello specifico ruolo ad essi assegnato, al fine di garantire una composizione ottimale (anche in termini di competenze) del consiglio stesso.

3.1 Ruoli interni al Consiglio di Amministrazione

Lo statuto sociale, nonché la normativa regolamentare di riferimento, prevedono l'eventuale attribuzione, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei seguenti ruoli/qualifiche:

- **Presidente:** promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, favorendo la dialettica endoconsiliare e assicurando il bilanciamento dei poteri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. Il Presidente riveste un ruolo non esecutivo non essendogli attribuita alcuna delega gestionale.
- **Amministratore delegato:** cui compete la funzione di gestione, sulla base delle deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione.
- **Consiglieri esecutivi:** rappresentati dagli eventuali consiglieri destinatari di deleghe in forma singola o congiunta e coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.
- **Consiglieri non esecutivi:** che svolgono la funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della Banca e favoriscono la dialettica interna.
- **Consiglieri indipendenti:** il cui compito è quello di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

3.2 Caratteristiche professionali dei consiglieri

Per il corretto assolvimento dei compiti assegnati al Consiglio di Amministrazione è essenziale che all'interno dello stesso siano presenti competenze diffuse e diversificate fra tutti i componenti.

I consiglieri vengono pertanto scelti, sulla base di criteri di professionalità e competenza, tra quei soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva pluriennale attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi, presso banche e/o altri intermediari finanziari (all'interno o all'esterno del Gruppo bancario Banca Sistema) e/o associazioni di categoria, enti, fondazioni aventi attinenza con il settore creditizio e finanziario;
- attività professionale in materie inerenti il settore creditizio, finanziario, immobiliare o comunque funzionali all'attività bancaria;
- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'esperienza complessiva deve essere di almeno un quinquennio.

Al fine di determinare il profilo teorico del consigliere, il Consiglio di Amministrazione ha individuato una serie di aree di conoscenza e di specializzazione ritenute fondamentali al fine di garantire il corretto assolvimento dei propri compiti che tengono in debita considerazione:

- le previsioni normative di riferimento;
- gli esiti dei precedenti processi di autovalutazione;
- l'ambito operativo e la complessità di Banca Sistema S.p.A.;
- le best practice di settore.

In particolare, sono state individuate le seguenti aree di conoscenza e specializzazione:

Aree di Conoscenza	Business bancario
	Dinamiche del sistema economico – finanziario
	Regolamentazione in ambito bancario e finanziario
	Metodologia di gestione e controllo dei rischi

Aree di Specializzazione	Governano e controllo	<i>Corporate Governance</i>
		Sistema dei controlli interni
		<i>Risk Management</i>
		Normativa di riferimento

	Business	<i>Retail & Private Banking</i>
		<i>Corporate Banking</i>
		<i>Crediti e Factoring</i>
	Supporto	Contabilità, amministrazione e fiscale
		Organizzazione e risorse umane
		<i>Operations e Information Technology</i>

Al fine di verificare il possesso di tali requisiti, il profilo di ciascun candidato deve essere accuratamente esaminato, con l'assegnazione di una valutazione per ciascuno dei quattro ambiti di conoscenza e per ciascuno dei dieci ambiti di specializzazione, sulla base del seguente grado di giudizio:

- “completamente adeguato”: livello di conoscenza elevato delle principali tematiche tipicamente ascrivibili all'area, maturato in ambito accademico, nell'esercizio della professione ovvero con riferimento all'esperienza lavorativa;
- “sostanzialmente adeguato”: livello di conoscenza adeguato delle principali tematiche tipicamente ascrivibili all'area, maturato in ambito accademico, nell'esercizio della professione ovvero con riferimento all'esperienza lavorativa;
- “parzialmente adeguato”: livello di conoscenza basilare delle principali tematiche tipicamente ascrivibili all'area;
- “inadeguato”: livello di conoscenza non sufficientemente adeguato delle principali tematiche tipicamente ascrivibili all'area.

Ciascun candidato, per poter ricoprire l'incarico, deve quindi rispettare i seguenti requisiti di eleggibilità, sia in relazione alle sue aree di conoscenza che a quelle di specializzazione:

Aree di Conoscenza	<p>Il Consigliere o aspirante tale deve possedere una conoscenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “sostanzialmente adeguata” per almeno due delle quattro aree di conoscenza;
---------------------------	--

	<p>oppure</p> <p>2. “completamente adeguata” per almeno una delle quattro aree di conoscenza.</p>
Aree di Specializzazione	<p>Il Consigliere o aspirante tale deve possedere una conoscenza:</p> <p>1. “sostanzialmente adeguata” per almeno quattro delle dieci aree di specializzazione;</p> <p>oppure</p> <p>2. “completamente adeguata” per almeno una delle dieci aree di specializzazione.</p>

3.3 Requisiti di onorabilità

Considerata l’importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore di Banca Sistema S.p.A.:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 e dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- non versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di amministratore ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 161 del 18 marzo 1998;
- non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l’incarico di amministratore di una banca o possano comportare per la Banca conseguenze sul piano reputazionale.

3.4 Requisiti di indipendenza

Le citate Disposizioni di Banca d’Italia prevedono che, entro il 2017, vi sia un numero di componenti indipendenti all’interno del Consiglio di Amministrazione pari ad almeno un quarto del totale. Ai fini della

loro individuazione il Consiglio segnala che devono essere tenuti in considerazione i requisiti di cui agli articoli 10.7 e 10.8 dello Statuto sociale.

3.5 Cause di incompatibilità

In linea con le previsioni di cui all'art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011), recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" e al prescritto divieto ai "titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti", il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai soci di presentare liste di candidati, per la nomina del nuovo organo amministrativo, per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla norma in parola.

4 COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. ha identificato la propria composizione qualitativa ottimale identificando le competenze che devono essere presenti tra i membri dello stesso, al fine di garantire un adeguato mix di conoscenze ed esperienze.

AREE DI CONOSCENZA	COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<i>Business Bancario</i>	Possesso di un livello di conoscenza quanto meno "sostanzialmente adeguato", in tutte le quattro aree identificate, da parte di almeno la metà dei componenti del Consiglio.
<i>Dinamiche del sistema economico – finanziario</i>	
<i>Regolamentazione in ambito bancario e finanziario</i>	
<i>Metodologia di gestione e controllo dei rischi</i>	

AREE DI SPECIALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<i>Governo e controllo</i>	<i>Corporate Governance</i>	Per ogni area di specializzazione almeno uno dei componenti del Consiglio deve avere un livello di conoscenza “completamente adeguato”, ovvero almeno tre un livello di conoscenza “sostanzialmente adeguato”
	<i>Sistema dei controlli interni</i>	
	<i>Risk Management</i>	
	<i>Normativa di riferimento</i>	
<i>Business</i>	<i>Retail & Private banking</i>	
	<i>Crediti</i>	
	<i>Servizi bancari</i>	
<i>Supporto</i>	<i>Contabilità, amministrazione e fiscale</i>	
	<i>Organizzazione e risorse umane</i>	
	<i>Operations e Information Technology</i>	

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti criteri, si richiede che le candidature avanzate dai soci siano corredate da un curriculum vitae finalizzato all’individuazione dello specifico profilo di competenze. Resta ferma la facoltà per gli azionisti di esprimere valutazioni differenti con riguardo alla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione. Nei suddetti casi, laddove possibile, è richiesto agli azionisti di fornire apposita motivazione con riferimento alle differenze rispetto al profilo teorico definito dall’organo stesso.

5 COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione assume un importante rilievo per il corretto assolvimento dei compiti affidati a tale organo dalle disposizioni normative, regolamentari e dallo Statuto sociale.

In merito alla propria composizione quantitativa, il Consiglio di Amministrazione, premesso che lo Statuto sociale prevede che il numero dei suoi componenti sia pari a nove o dieci, ha ritenuto che, anche in funzione delle specifiche caratteristiche della Banca, il numero ottimale dei propri componenti sia pari a nove. In particolare:

- un Presidente privo di deleghe operative;
- un Amministratore Delegato;
- almeno tre consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente paragrafo 3.4.

Nell'ottica del processo di quotazione già illustrato al punto 2 del documento, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 che ha introdotto in Italia le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione ritiene di raccomandare sin d'ora all'Assemblea dei Soci di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Banca d'Italia in merito alla differenziazione dei consiglieri per genere, prevedendo a tal fine la nomina di almeno due consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato.